



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati

Antonello COLOSIMO	Presidente (Relatore - Estensore)
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere (Relatore)
Annalaura LEONI	Primo Referendario (Relatore)
Costantino NASSIS	Referendario
Antonino GERACI	Referendario (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023 e dei conti ad esso allegati per come approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 716 del 18.07.2024 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria in pari data;

VISTI gli articoli 5, 81, 97, 100, 103, 111, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare, gli articoli 9, 10 e 12;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell'art. 1, a mente del quale il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del T.U. di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n. 13, di disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione dell'Umbria approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9 del 26 marzo 2013 e n. 14 del 15 maggio 2014;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

VISTA la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1250 del 15 maggio 2018, avente ad oggetto *“Procedure per lo svolgimento dell'attività istruttoria e dell'udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione/provincia autonoma, per l'esercizio 2017”*;

VISTO il *“Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) 2023-2025”* approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione 13 dicembre 2022, n. 282;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 21 dicembre 2022, n. 17, *“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)”*;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, *“Bilancio di previsione*

della Regione Umbria 2023-2025”;

VISTA la legge della Regione dell’Umbria 2 agosto 2023, n. 9, di *“Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali”;*

VISTO il *“Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025”* (ex art. 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011), approvato con D.G.R. n. 1351 del 21 dicembre 2022, e il *“Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato”* approvato con D.G.R. n. 809 del 2 agosto 2023;

VISTA la D.G.R. n. 430 del 10 maggio 2024 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 4 del 14 maggio 2024;

VISTA la D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge, avente per oggetto *“Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023”* e la *“Relazione”* che lo accompagna, inviata dalla Regione con nota n. 2024-0104601 del 17 maggio 2024 (registrata al n. 1304);

VISTA la D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024, avente ad oggetto *“Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023. Sostituzione allegati H e T alla delibera n. 453 del 17.05.2024 e emendamento atto consiliare n. 2130 del 17.05.2024”*, inviata dalla Regione con nota n. 2024-0139563 del 14 giugno 2024 (registrata al n. 1681);

VISTA la D.G.R. n. 652 del 9 luglio 2024, avente ad oggetto *“Emendamento atto consiliare n. 2130 del 17.05.2024 “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023”. Sostituzione allegato T e integrazione dell’allegato X”*, inviata dalla Regione con nota n. 2024-0160724 del 9 luglio 2024 (registrata al n. 1867);

VISTO il parere *“all’approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023”* reso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria in data 17 giugno 2024;

VISTE le note istruttorie trasmesse ed i correlati riscontri pervenuti dalla Giunta regionale; VISTE le note di questa Sezione n. 1714 e n. 1715 del 21 giugno 2024, con le quali è stata inviata, rispettivamente alla Regione e alla Procura regionale della Corte dei conti, la minuta di relazione, allo stato dell’istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2023;

VISTA la nota prot. n. 0150344-2024 del 27 giugno 2024 (registrata al n. 1745), con la quale la Regione ha formulato precisazioni e reso chiarimenti alle osservazioni contenute nella predetta minuta di relazione, successivamente integrata con nota n. 2024-0155375 del 3

luglio 2024 (registrata al n. 1817);

VISTA la deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI adottata all'esito della nell'adunanza camerale per il contraddittorio con la Procura regionale e la Regione Umbria del 4 luglio 2024, convocata dal Presidente della Sezione regionale di controllo con ordinanza n. 20 del 20 giugno 2024, con la quale è stato assegnato termine alle parti per depositare memorie conclusive sull'oggetto del giudizio;

VISTA la nota prot. n. 1849 del 6 luglio 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha posto alla Regione specifici quesiti in merito alle risorse destinate nell'esercizio 2023 al finanziamento annuale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

VISTA la memoria presentata dalla Regione Umbria con nota n. 2024-0159295 dell'8 luglio 2024, registrata al n. 1855 di pari data e trasmessa alla Procura regionale con nota prot. n. 1863;

VISTA la requisitoria della Procura regionale per l'Umbria inviata in data 8 luglio 2024, registrata al protocollo n. 1852 di pari data, e trasmessa alla Regione con nota prot. n. 1862, con la quale l'Organo requirente concludeva chiedendo alla Sezione regionale di controllo, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza in ordine al giudizio di parificazione, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. n. 9/1998, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. 118/2011, con gli artt. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost., nonché con gli artt. 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, Cost., e di sospendere il giudizio di parificazione sino alla risoluzione dell'incidente di costituzionalità e, comunque, di escludere l'importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S dal perimetro sanitario e rideterminare, conseguentemente, il disavanzo da recuperare ex art. 42, primo e dodicesimo comma, d.lgs. n. 118/2011, e, per l'effetto, negare la parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria relativo all'esercizio 2023, nei termini in cui risultava allo stato formulato;

VISTA la D.G.R. n. 678 dell'11 luglio 2024, avente ad oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023. Determinazioni", inviata dalla Regione con nota n. 2024-0163026 dell'11 luglio 2024, registrata al n. 1882 e trasmessa dalla Sezione alla Procura regionale in pari data, con la quale la Giunta regionale, preso atto dei contenuti della deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI e del verbale allegato alla medesima, nonché delle successive note n. 1849 del 6 luglio 2024 e n. 1862 dell'8 luglio 2024, inviate dalla Sezione, inerenti all'utilizzazione del capitolo 2490_S del

bilancio regionale 2023 per il finanziamento delle attività di ARPA Umbria, nonché delle memorie conclusive tramesse dalla stessa Regione alla Sezione, con nota prot. n. 159295 dell'8 luglio 2024, ha ritirato il disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del 17 maggio 2014 n. 453, dando mandato *“ai competenti servizi regionali di predisporre nuovamente il disegno di legge Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023 prevedendo un accantonamento cautelativo e prudenziale di euro 14.213.516,19 nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare all'articolo 16 della legge regionale 9/1998 anche a seguito del confronto e delle eventuali osservazioni della Corte dei Conti e del comunicato della Conferenza delle Regioni dell'11 luglio in ordine alle iniziative che saranno assunte dalla medesima, a livello nazionale, relativamente alle modalità di finanziamento delle Agenzie regionali”*;

VISTA la decisione n. 116/2024/PARI con la quale la Sezione, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato *“non luogo a provvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente ad oggetto lo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17.05.2024 e s.m.i.”*;

VISTA la D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge *“predisposto in esecuzione di quanto disposto con D.G.R. n. 678 del 11/07/2024”* avente per oggetto *“Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023”*, la *“Relazione”* che lo accompagna e i documenti a ciò correlati, inviata dalla Regione con nota n. 2024-0168229 del 18 luglio 2024 (registrata al n. 1927);

VISTE l'ulteriore attività istruttoria espletata dalla Sezione;

VISTA la nota di questa Sezione n. 2555 del 24 settembre 2024, con la quale è stata trasmessa alle parti, Procura regionale e Regione Umbria, la minuta di relazione, allo stato dell'istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2023;

VISTA la nota prot. n. 2024-0217934 del 30 settembre 2024 (registrata al n. 2622), con la quale la Regione ha formulato precisazioni e chiarimenti alle osservazioni di cui alla predetta minuta di relazione, successivamente integrata con nota n. 2024-0218025 di pari data (registrata al n. 2623);

VALUTATI gli esiti dell'attività istruttoria in ordine alla verifica delle poste finanziarie e patrimoniali contenute nel rendiconto generale della Regione e nei conti ad esso allegati;

UDITI, nell'adunanza camerale del 3 ottobre 2024, convocata dal Presidente della Sezione regionale di controllo con ordinanza n. 28 del 16 settembre 2024, i rappresentanti della Regione dell'Umbria ed il Procuratore regionale f.f., Consigliere Antongiulio Martina; VISTI la deliberazione di questa Sezione n. 135/2024/PARI con la quale si è dato atto della definizione del contraddittorio;

VISTO il decreto n. 3 del 3 ottobre 2024 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria - esercizio finanziario 2023, per il giorno 11 ottobre 2024, alle ore 11:00;

UDITI, alla pubblica udienza dell'11 ottobre 2024: i relatori, Presidente Antonello Colosimo, Consigliere Luigi Francesco De Leverano, Primo Referendario Annalaura Leoni e Referendario Antonino Geraci; il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale f.f., Consigliere Antongiulio Martina e la Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei; con l'assistenza della Dott.ssa Antonella Castellani, in qualità di Segretario verbalizzante.

FATTO

1. La Giunta regionale umbra ha approvato il disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023 inizialmente con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 (avente per oggetto "*Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023*"), trasmessa a questa Sezione con nota n. 2024-0104601 del 17 maggio 2024; il disegno di legge è stato successivamente emendato con D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 (avente ad oggetto "*Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023. Sostituzione allegati H e T alla delibera n. 453 del 17.05.2024 e emendamento atto consiliare n. 2130 del 17.05.2024*"), inviata dalla Regione con nota n. 2024-0139563 del 14 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio 2024 (avente ad oggetto "*Emendamento atto consiliare n. 2130 del 17.05.2024 "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023". Sostituzione allegato T e integrazione dell'allegato X*"), inviata dalla Regione con nota n. 2024-0160724 del 9 luglio 2024.

1.1. L'attività istruttoria della Sezione è stata avviata con nota prot. n. 559 del 1° marzo 2024 cui sono seguite, nei mesi successivi, ulteriori richieste dei Magistrati istruttori: prot. n. 1279 del 17 maggio 2024, prot. n. 1518 del 3 giugno 2024, prot. n. 1571 del 4 giugno 2024,

prot. n. 1582 del 5 giugno 2024, prot. n. 1602 del 7 giugno 2024, prot. n. 1616 dell'11 giugno 2024 e prot. n. 1674 del 14 giugno 2024. Sono pervenute, a riscontro delle richieste istruttorie, n. 21 note di risposta: prot. n. 2024-0068750 del 3 aprile 2024 (registrata al n. 858); prot. n. 2024-0088737 del 2 maggio 2024 (registrata al n. 1056); prot. n. 2024-0102249 del 16 maggio 2024 (registrata al n. 1269); prot. n. 2024-0104601 del 17 maggio 2024 (registrata al n. 1304); prot. n. 2024-0109072 del 21 maggio 2024 (registrata al n. 1370); prot. n. 2024-0112988 del 24 maggio 2024 (registrata al n. 1432); prot. n. 2024-0125274 del 3 giugno 2024 (registrata al n. 1564); prot. n. 2024-0130573 del 6 giugno 2024 (registrata al n. 1597); prot. n. 2024-0130574 del 6 giugno 2024 (registrata al n. 1598); prot. n. 2024-0132286 del 7 giugno 2024 (registrata al n. 1606); prot. n. 2024-0132287 del 7 giugno 2024 (registrata al n. 1607); prot. n. 2024-0135900 del 10 giugno 2024 (registrata al n. 1613); prot. n. 2024-0135901 del 10 giugno 2024 (registrata al n. 1614); prot. n. 2024-0137406 del 12 giugno 2024 (registrata al n. 1654); prot. n. 2024-0137422 del 12 giugno 2024 (registrata al n. 1655); prot. n. 2024-0137725 del 13 giugno 2024 (registrata al n. 1661); prot. n. 2024-0138432 del 13 giugno 2024 (registrata al n. 1670); prot. n. 2024-0138433 del 13 giugno 2024 (registrata al n. 1671); prot. n. 2024-0139563 del 14 giugno 2024 (registrata al n. 1681); prot. n. 2024-0139564 del 14 giugno 2024 (registrata al n. 1682); prot. n. 2024-0139565 del 14 giugno 2024 (registrata al n. 1683).

1.2. Con note prot. n. 1714 e n. 1715 del 21 giugno 2024, la Sezione ha, quindi trasmesso, rispettivamente alla Regione e alla Procura regionale, la minuta di relazione, allo stato dell'istruttoria, contenente gli esiti delle indagini e le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale regionale dell'esercizio 2023. La Regione, con nota prot. n. 0150344-2024 del 27 giugno 2024 (registrata al n. 1745), successivamente integrata con nota n. 2024-0155375 del 3 luglio 2024 (registrata al n. 1817), ha formulato precisazioni e reso chiarimenti in merito alle osservazioni contenute nella predetta minuta di relazione.

Successivamente, in data 4 luglio 2024, l'Amministrazione regionale ha trasmesso ulteriore documentazione con le note prot. n. 2024-0156846 (registrata al n. 1832) e n. 2024-0156854 (registrata al n. 1833).

1.3. All'esito dell'adunanza camerale per il contraddittorio con la Procura regionale e la Regione Umbria del 4 luglio 2024, nella quale la prima aveva espresso dubbi in merito alla legittimità del finanziamento delle funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Umbria, ai sensi dell'art 16 della l.r. 16 marzo 1998, n. 9, mediante

risorse del Fondo sanitario nazionale, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 1/2024, con deliberazione n. 115/2024/PARI, il Collegio ha assegnato termine alle parti per depositare memorie conclusive sull'oggetto del giudizio. Con nota prot. n. 1849 del 6 luglio 2024, il Magistrato istruttore ha posto, poi, alla Regione specifici quesiti in merito alle risorse destinate nell'esercizio 2023 al finanziamento annuale dell'A.R.P.A. umbra.

La Regione Umbria ha depositato memoria con nota n. 2024-0159295 dell'8 luglio 2024 (registrata al n. 1855 di pari data e trasmessa alla Procura regionale con nota prot. n. 1863).

La Procura regionale, con requisitoria di pari data, ha concluso chiedendo alla Sezione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 l.r. n. 9/1998 - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 d.lgs. 118/2011, con gli artt. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost. nonché con gli artt. 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, Cost - e, comunque, escludere l'importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S dal perimetro sanitario e rideterminare conseguentemente, il disavanzo da recuperare ex art. 42, co. 1 e 12, del d.lgs. n. 118/2011, e, per l'effetto, negare la parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria relativo all'esercizio 2023, nei termini in cui formulato.

2. Successivamente, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 678 dell'11 luglio 2024, avente ad oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023. Determinazioni" (inviata con nota n. 2024-0163026 dell'11/07/2024, registrata al n. 1882), con la quale, preso atto dei contenuti della deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI e del verbale allegato alla medesima, nonché delle successive note n. 1849 del 6 luglio 2024 e n. 1862 dell'8 luglio 2024, inviate dalla Sezione, inerenti all'utilizzazione del capitolo 2490_S del bilancio regionale 2023 per il finanziamento delle attività di ARPA Umbria, nonché delle memorie conclusive trasmesse dalla stessa Regione l'8 luglio 2024, ha ritirato il disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del 17 maggio 2014 n. 453.

La Sezione, pertanto, con decisione n. 116/2024/PARI, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato *"non luogo a provvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente ad oggetto lo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17.05.2024 e s.m.i."*.

3. Il disegno di legge avente ad oggetto il "Rendiconto generale dell'amministrazione

regionale per l'esercizio finanziario 2023" è stato, quindi, nuovamente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 18 luglio 2024, presentato a questa Sezione con nota n. 2024-0168229 del 18 luglio 2024.

3.1. I Magistrati istruttori hanno trasmesso ulteriori richieste istruttorie con nota prot. n. 2321 del 10 settembre 2024, cui l'Amministrazione regionale ha fornito riscontro con note prot. n. 2024-207986 del 16 settembre 2024 (registrata al n. 2464) e prot. n. 215665 del 26 settembre 2024 (registrata al n. 2583). Ulteriori elementi riferiti al Servizio Sanitario Regionale e agli organismi partecipati erano stati, peraltro, già trasmessi alla Sezione con le note del 6 settembre 2024, prot. n. 2024-201628 (registrata al n. 2254) e prot. n. 2024-0201629 (registrata al n. 2255).

3.2. All'esito degli accertamenti istruttori, con nota n. 2555 del 24 settembre 2024, è stata trasmessa alle parti, Procura regionale e Regione Umbria, la minuta di relazione, allo stato dell'istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2023. La Regione ha formulato le proprie controdeduzioni con memorie del 30 settembre 2024 (nota prot. n. 2024-0217934, registrata al n. 2622, integrata con nota n. 2024-0218025 registrata al n. 2623).

3.3. Nell'adunanza camerale del 3 ottobre 2024 le parti hanno, quindi, espresso le proprie considerazioni in merito agli esiti degli accertamenti effettuati. La Regione ha trasmesso ulteriori note in data 3 ottobre 2024 (prot. n. 2024-0221264, registrato al n. 2650 di pari data) e in data 8 ottobre 2024 (prot. n. 2024-0224155, registrata al n. 2710 di pari data); la Procura regionale ha, quindi, depositato memoria scritta in data 10 ottobre 2024 (prot. n. 131 del 10/10/2024).

4. All'odierna udienza, i Magistrati relatori hanno riferito in merito ai principali accertamenti operati ed alle criticità riscontrate nell'esame della gestione contabile regionale nell'esercizio 2023 e dei relativi risultati. La Procura regionale ha esposto le osservazioni illustrate in memoria, reiterando conclusivamente la richiesta alla Sezione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, primo comma, della legge regionale n. 9/1998, nel testo applicabile *ratione temporis*, - ossia quello antecedente alle modifiche apportate con la l.r. n. 12/2024 - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, let. e) Cost., avuto riguardo alla norma interposta di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 118/2011, con l'articolo 117, secondo comma, lettera m) Cost. e 32 Cost., nonché con gli artt. 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, Cost. e di sospendere il giudizio di parificazione sino alla risoluzione dell'incidente di costituzionalità, nonché, comunque, di

escludere dalle poste passive del perimetro sanitario dell'esercizio l'importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490_S e, per l'effetto, negare la parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria relativo all'esercizio 2023 nei termini di cui in cui formulato. La Presidente della Giunta regionale è intervenuta illustrando gli esiti della gestione 2023, concludendo in merito alla legittimità dell'operato regionale in relazione al finanziamento dell'A.R.P.A.

5. Si riportano di seguito le risultanze (esprese in euro) del conto del bilancio e dei principali prospetti allegati, nonché del conto economico e dello stato patrimoniale:

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DI COMPETENZA - ENTRATE

Entrate		Accertamenti	Riscossioni di competenza	Residui di competenza
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.183.629.917,02	1.818.856.704,78	364.773.212,24
Titolo 2	Trasferimenti correnti	359.013.248,16	202.526.577,52	156.486.670,64
Titolo 3	Entrate extratributarie	134.055.403,17	123.785.690,26	10.269.712,91
Titolo 4	Entrate in conto capitale	216.881.116,78	58.579.262,53	158.301.854,25
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	52.551.474,55	1.141.833,72	51.409.640,83
Titolo 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	386.001.943,15	381.413.002,43	4.588.940,72
Totale entrate		3.332.133.102,83	2.586.303.071,24	745.830.031,59

GESTIONE DI COMPETENZA - SPESE

Spese		Impegni	Pagamenti di competenza	Residui di competenza
Titolo 1	Spese correnti	2.634.178.665,61	2.201.185.908,75	432.992.756,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	251.687.845,35	106.100.516,81	145.587.328,54
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	58.386.268,04	46.592.610,25	11.793.657,79
Titolo 4	Rimborso prestiti	15.499.214,82	15.499.214,82	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	386.001.943,15	99.352.825,87	286.649.117,28
Totale spese		3.345.753.936,97	2.468.731.076,50	877.022.860,47

GESTIONE RESIDUI

Residui attivi	
originati dalla competenza	745.830.031,59
originati da esercizi precedenti	488.908.082,73
Totale dei residui attivi al 31.12.2023	1.234.738.114,32
Residui passivi	
originati dalla competenza	877.022.860,47
originati da esercizi precedenti	503.364.224,21
Totale dei residui passivi al 31.12.2023	1.380.387.084,68

GESTIONE DI CASSA

	Importi
Fondo cassa iniziale	491.783.008,95
Riscossioni	3.147.297.639,46
Riscossioni da regolarizzare	-
Totale entrate	3.639.080.648,41
Pagamenti	2.936.558.803,47
Pagamenti da regolarizzare	-
Totale uscite	2.936.558.803,47
Fondo di cassa al 31/12/2023	702.521.844,94

Il risultato di amministrazione 2023 è così composto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				491.783.008,95
Riscossioni	(+)	560.994.568,22	2.586.303.071,24	3.147.297.639,46
Pagamenti	(-)	467.827.726,97	2.468.731.076,50	2.936.558.803,47
Fondo cassa al 31 dicembre 2023				702.521.844,94
Residui attivi	(+)	488.908.082,73	745.830.031,59	1.234.738.114,32
Residui passivi	(-)	503.364.224,21	877.022.860,47	1.380.387.084,68
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			45.895.834,70
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			133.728.886,52
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023				377.248.153,36

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	377.248.153,36
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2023	137.877.566,58
Fondo accantonamento residui perenti al 31.12.2023	1.621.374,62
Fondi anticipazione di liquidità	26.852.343,09
Fondo perdite società partecipate	1.933.191,53
Fondo contenzioso	39.244.993,40
Fondo rischi di soccombenza canoni concessioni idroelettriche	1.440.931,73
Fondo accantonamento per passività potenziali derivanti dalla gestione delle società partecipate	12.055.000,00
Fondo passività potenziali per spese correnti	17.886.953,34
Fondo per rinnovi contrattuali personale regionale	158.500,00
Fondo accantonamento manovre regionali	3.000.000,00
Accantonamento rischi copertura art. 16, l.r. n. 9/1998	14.213.516,19
Totale parte accantonata	256.284.370,48
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	10.303.554,93
Vincoli derivanti da trasferimenti	174.828.817,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	470.234,50
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	168.533,59
Totale parte vincolata	185.771.140,15
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte disponibile	- 64.807.357,27

Dal confronto tra i dati di cassa risultanti dal rendiconto e quelli risultanti dal Conto del Tesoriere e dal SIOPE, emerge quanto segue:

Dati da Rendiconto			
	Situazione cassa al 31/12/2023	di cui gestione sanitaria	al netto della gestione sanitaria
Fondo cassa iniziale 1.1.2023	491.783.008,95	361.294.376,25	130.488.632,70
Riscossioni	3.147.297.639,46	2.348.838.538,77	798.459.100,69
Riscossioni da regolarizzare	-		
Totale entrate	3.639.080.648,41	2.710.132.915,02	928.947.733,39
Pagamenti	2.936.558.803,47	2.160.992.151,24	775.566.652,23
Pagamenti da regolarizzare	-		
Totale uscite	2.936.558.803,47	2.160.992.151,24	775.566.652,23
FONDO DI CASSA FINALE	702.521.844,94	549.140.763,78	153.381.081,16

Riepilogo cassa - confronto con dati tesoreria e Siope			
	Rendiconto	Tesoreria	SIOPE
Fondo cassa iniziale	491.783.008,95	491.783.008,95	504.619.436,85
Riscossioni	3.147.297.639,46	3.147.297.639,46	3.147.297.639,46
Riscossioni da regolarizzare	-	-	-
Totale entrate	3.639.080.648,41	3.639.080.648,41	3.651.917.076,31
Pagamenti	2.936.558.803,47	2.936.558.803,47	2.936.558.803,47
Pagamenti da regolarizzare	-	-	-
Totale uscite	2.936.558.803,47	2.936.558.803,47	2.936.558.803,47
FONDO DI CASSA FINALE	702.521.844,94	702.521.844,94	715.358.272,84

Le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono le seguenti:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023
A) Crediti vs.lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	-
B) Immobilizzazioni	1.133.098.141,70
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	22.917.298,82
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	379.930.336,54
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	730.250.506,34
C) Attivo circolante	1.806.325.440,49
D) Ratei e risconti	-
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	2.939.423.582,19

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023
a) Patrimonio netto	553.245.068,48
b) Fondi per rischi ed oneri	87.999.894,66
c) Trattamento di fine rapporto	-
d) Debiti	1.891.443.029,86
e) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	406.735.589,19
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	2.939.423.582,19
Conti d'ordine	268.740,95

CONTO ECONOMICO	2023
A) Componenti positivi della gestione	2.905.150.488,48
B) Componenti negativi della gestione	2.872.641.518,73
Differenza fra comp. Positivi e negativi della gestione (a-b)	32.508.969,75
C) Proventi ed oneri finanziari	- 17.739.339,57
D) Rettifiche di valore attivita' finanziarie	-
E) Proventi ed oneri straordinari	47.030.700,53
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	61.800.330,71
Imposte	3.550.580,16
Risultato dell'esercizio	58.249.750,55

DIRITTO

1. L'odierno giudizio, previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.

174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, riguarda la parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 e dei conti ad esso allegati, approvato dalla Giunta Regionale in data 18 luglio 2024, e si svolge nei termini e nelle forme di cui agli articoli da 39, 40 e 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

In particolare, la normativa richiamata assegna alla Corte dei conti il compito di verificare l'esattezza degli importi che compongono il rendiconto generale della Regione *“ tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto, verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare [... e] se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi”*, sulla base della deliberazione adottata dalla Giunta, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

La Corte delibera sul rendiconto generale con le formalità della sua giurisdizione contenziosa, quindi anche con l'intervento della Procura regionale.

La pronuncia della Corte dei conti interviene prima dell'approvazione, da parte dell'organo legislativo, della legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, r.d. n. 1214/1934; art. 149, r.d. 23 maggio 1924, n. 827; art. 38, l. 31 dicembre 2009, n. 196).

La finalità primigenia della resa del conto è quella di accertare la conformità del documento agli aggregati contabili per la verifica degli equilibri (anche dinamici) del bilancio, così da individuare anche le risorse disponibili di manovra.

Su tale ultimo aspetto interviene poi il controllo politico dell'Assemblea legislativa, in rapporto al quale l'attività di parificazione della Corte dei conti si pone in funzione di ausiliarità.

Su un piano di complementarità, il giudizio di parificazione è anche occasione di verifica della gestione amministrativa dell'Ente, così che alla relativa decisione è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni, in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine - in particolare - di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

La decisione e la relazione sono trasmesse ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale-Assemblea legislativa.

Nessuna novità è stata introdotta per il giudizio di parificazione dal codice di giustizia contabile, approvato con d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Il giudizio di parificazione del

rendiconto generale delle Regioni ad autonomia indifferenziata, dunque, è rimasto disciplinato dagli artt. 39-41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, munito dei chiarimenti nomofilattici offerti dalla Sezione delle Autonomie, con le deliberazioni n. 9 del 26 marzo 2013 e n. 14 del 15 maggio 2014, e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 7 del 14 giugno 2013, riassunte nella nota del Presidente della Corte dei conti del 15 maggio 2018.

2. Le regole di tale giudizio, soprattutto nelle predette indicazioni nomofilattiche, alle quali questa Sezione si è attenuta, comportano il costante rispetto del contraddittorio con la Regione. In tal senso:

- la Sezione ha formulato specifiche richieste istruttorie, alle quali hanno controdedotto gli organi della Regione;
- gli atti acquisiti sono stati messi a disposizione della Procura regionale, che ne ha preso cognizione;
- i rappresentanti della Procura e della Regione hanno controdedotto direttamente, in particolare nell'adunanza del 3 ottobre 2024, relativamente alle valutazioni conclusive sull'attività di parificazione e sono intervenuti all'odierna pubblica udienza.

3. Sul piano del contenuto, i raffronti di parificazione sono stati operati: con le leggi del ciclo di bilancio 2023, con le scritture 2023 della ragioneria e con quelle del tesoriere regionale.

La Sezione ha condotto un'istruttoria che ha consentito di valutare gli equilibri di bilancio, la situazione dell'indebitamento, il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia contabile ed in generale la gestione dell'Amministrazione regionale.

4. Alla luce di tali raffronti e degli ulteriori accertamenti operati dalla Sezione, anche nel contraddittorio tra la Regione e la Procura regionale, salvo quanto di seguito si argomenterà, risultano rispettati:

- i limiti di impegno e pagamento assunti con legge di bilancio e successivi provvedimenti di variazione;
- i principi dell'equilibrio di bilancio;
- le disposizioni delle norme di contabilità statali e regionali;
- i limiti di indebitamento.

Le osservazioni in merito alle criticità gestionali sono riportate nella relazione allegata alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

5. Specifiche considerazioni devono esprimersi in merito al trasferimento di risorse all'Agenda Regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), pari ad euro 14.213.516,19, come risultante dalle movimentazioni del capitolo della parte spesa del rendiconto per l'esercizio 2023 n. 2490_S (intestato "art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell'attività dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9").

Il finanziamento risulta disposto, a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 6 marzo 1998, n. 9 che, rubricato "Norma finanziaria", nella formulazione vigente *ratione temporis*, disponeva che "1. In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo. 2. Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza".

Con sentenza 23 novembre 2023-4 gennaio 2024, n. 1, la Corte costituzionale - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9, che prevedeva che tutte le spese per il funzionamento all'Agenda regionale per la protezione ambientale (ARPA) siciliana potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale (FSR) - ha ritenuto la disposizione censurata violativa dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, ed ha chiarito che quest'ultima disposizione richiede alle Regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, stabilendo così le condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. Il citato art. 90, comma 10, non distingueva, invero, tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario

regionale.

La questione relativa alla rilevanza nella fattispecie di quanto affermato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale – ed in particolare, pertanto, della conformità a Costituzione dell’art. 16 della l.r. n. 9/1998 – è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, su sollecitazione della Procura regionale, già in sede di adunanza del 4 luglio 2024.

Come anticipato nelle premesse, la Regione, che con nota acquisita al protocollo n. 1855 dell’8 luglio 2024, anche a riscontro delle ulteriori specifiche richieste formulate dal Magistrato istruttore con nota del 6 luglio 2024 (prot. n. 1849), ha ampiamente argomentato sul punto, con D.G.R. n. 678 dell’11 luglio 2024, ha ritirato il disegno di legge di rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 approvato, dando mandato ai propri servizi di predisporre una nuova versione *“prevedendo un accantonamento cautelativo e prudentiale di euro 14.213.516,19 nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare all’articolo 16 della legge regionale 9/1998 anche a seguito del confronto e delle eventuali osservazioni della Corte dei Conti e del comunicato della Conferenza delle Regioni dell’11 luglio in ordine alle iniziative che saranno assunte dalla medesima, a livello nazionale, relativamente alle modalità di finanziamento delle Agenzie regionali”*; a ciò è seguita, pertanto, la dichiarazione, da parte della Sezione, di non luogo a provvedere in ordine alla decisione di parifica dello schema di rendiconto originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17.05.2024 e s.m.i.. Con D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024 è stato, quindi, approvato il nuovo disegno di legge di rendiconto *“predisposto in esecuzione di quanto disposto con D.G.R. n. 678 del 11/07/2024”* (così Relazione alla D.G.R.), ove – per quanto specificamente rilevante in merito al profilo in esame – risulta valorizzato un accantonamento al 31.12.2023 per *“rischi copertura art. 16, comma 1, l.r. n. 9/1998”* dell’importo di euro 14.213.516,19, corrispondente alla quota del finanziamento erogato nel corso del 2023 all’A.R.P.A., disposto, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l. reg. n. 9/1998, a valere sulle risorse del fondo sanitario nazionale.

L’accantonamento risulta destinato, secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione, *“a far fronte all’eventuale rischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato nell’esercizio 2023”*; in tale documento si rappresenta, inoltre, che *“a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 4/01/2024 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 90, comma 10 della legge della Regione Siciliana n. 6/2001, che, analogamente alla norma della regione Umbria, dispone l’assegnazione alla propria ARPA di una quota di finanziamento ordinario annuale a carico del Fondo sanitario regionale, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare alla l.r. n.*

9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni, relativamente alle modalità di finanziamento delle ARPA, procedere ad un accantonamento cautelativo nel Rendiconto di una somma pari all'intera quota di Fondo sanitario regionale erogato ad ARPA nell'esercizio 2023".

Con l.r. 1° agosto 2024, n. 12 " *Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali*", sono state disposte modificazioni alla l.r. n. 9/1998, tra le quali l'integrale sostituzione dell'art. 16, oggetto dei dubbi di costituzionalità sopra riferiti.

Il Collegio ritiene, anche alla luce delle argomentazioni illustrate dall'Amministrazione regionale e delle considerazioni formulate dalla Procura regionale nelle requisitorie, nonché delle modifiche apportate all'art. 16 della l.r. n. 9/1998 da parte della recente l.r. n. 12/2024, che permangano – alla luce della argomentazioni svolte dalla Consulta nella menzionata sentenza n. 1/2024 – dubbi di non conformità a Costituzione del sistema di finanziamento delle funzioni dell'A.R.P.A. Umbria delineato dall'art. 16, comma 1, della l.r. n. 9/1998, per le ragioni che saranno più diffusamente esplicitate con separata ordinanza, con conseguente necessità di sospendere il presente giudizio al fine di rimettere la questione all'esame della Corte costituzionale.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria

P.Q.M.

PARIFICA

il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e conseguenti effetti, in relazione al quale

SOSPENDE

il giudizio, sollevando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui in motivazione, con separato provvedimento, per i profili ivi evidenziati, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e disposizioni correlate.

APPROVA

la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei

conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione, unitamente alla relazione, sia trasmessa ai Presidenti della Giunta e dell'Assemblea legislativa;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 174/2012, copia della presente decisione e della allegata relazione, sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le determinazioni di competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024.

Il Presidente estensore
Antonello Colosimo

Depositata in Segreteria il 6 dicembre 2024

Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani